

Verbale n. 2

Il giorno 1 marzo 2023, in prima convocazione, alle ore 19,00, nella sede Unitre in via X maggio s.n.c., si riunisce l'assemblea degli iscritti alla Sede UNITRE di Picerno per deliberare sul seguente o.d.g.

-Approvazione dello Statuto della sede locale ai sensi del codice civile e del D.Lgs n.117/2017

Sono assenti i sig Corso Francesca, Capece Rocchina, Lettieri Rocchina .

Presiede la Presidente Rocchina Caggiano.

Verbalizza la Segretaria Francesca Fortunato.

La Presidente, verificata la legalità dell'assemblea (presenti 25/28 iscritti) invita ad approvare lo Statuto della sede UNITRE di Picerno, redatto dalla commissione nominata dal Consiglio direttivo in data 23 settembre 2022.

L'assemblea al termine della discussione approva all'unanimità

Alle ore 20,30 la seduta é sciolta.

Picerno, 1 marzo 2023



La Segretaria

Francesca Fortunato

La Presidente

Rocchina Caggiano



ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
APS
SEDE DI PICERNO

STATUTO

Approvato dall'Assemblea degli associati del 1 marzo 2023

Art. 1 – Denominazione Sede -Durata

- 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell'UNITRE di Picerno, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS.
- 2) La spendita della denominazione APS e ETS potrà avvenire solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS
- 3) L'Associazione locale, assume la denominazione di "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - siglabile UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – APS - SEDE DI PICERNO", con sede in Via X maggio s.n.c.
- 4) Il Consiglio Direttivo è l'Organo deputato a deliberarne il trasferimento, senza che ciò comporti modifica statutaria,
- 5) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 16 Giugno 2009 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

- 1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzia "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

- 2) L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in:

- corsi per la divulgazione culturale, di formazione, di informazione, di confronto anche generazionale. Conferenze sui temi di attualità;
- laboratori culturali, artistici, di attività dirette alla socializzazione, sviluppo della solidarietà e potenziamento delle attitudini personali, attività dirette alla cura della persona;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività e partecipano alle stesse con la loro opera.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione viene annotata nei libri degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati- diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede locale;
 - b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone

- che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
- c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo
- d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per dividerne le attività
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale
- Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
 - Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi 3 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati
- Hanno diritto di:
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'o.d.g. delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
 - votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del CTS;
- Hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione ed alla realizzazione delle attività statuarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni. La decadenza/esclusione per gravi motivi é deliberata dal Consiglio Direttivo, Prima della ratifica di espulsione, l'associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatogli e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.

Avverso qualunque sanzione disciplinare può anche essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assemblea Generale convocata nella prima seduta utile.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

- 1) Sono Organi della Sede locale:
- a) L'Assemblea generale degli Associati
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, eventualmente nominato;
 - d) L'organo di revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017
- Ai componenti degli organi sociali, (ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e di quello di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile) non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate p'er l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - Volontari e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

I volontari possono anche essere associati.

I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
4. Si riunisce, inoltre, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o lo richieda almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento. Delibera a maggioranza relativa dei votanti. E' ammesso il voto telematico o per corrispondenza, con modalità atte a salvaguardare la segretezza del voto e n'l'accertamento dell'identità del votante.
7. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) approva le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - c) elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
 - f) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo
 - g) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
 - h) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
 - i) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
 - j) delibera, in presenza di ricorso avverso alle determinazioni del direttivo, sulla eventuale esclusione dei soci;
 - k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
8. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse deleghe secondo



faccolata

- le stesse modalità dell'assemblea ordinaria;
9. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- a) modifiche statutarie
 - b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 20.
 - c) devoluzione del patrimonio, fusione, trasformazione, scissione, scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'Art.20 del presente Statuto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, i cui componenti debbono essere iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, è composto da:
- a) Il Presidente;
 - b) Il/i Vice Presidente/i
 - c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
 - d) Il Segretario;
 - e) Il Tesoriere;
 - f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
- 2) Al Consiglio Direttivo compete:
- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
 - b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
- Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento al D.Lgs 8/6/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo monitorizza l'andamento contabile e il rispetto delle finalità dell'associazione con particolare riguardo agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente, a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e determinati affari.

L'Organo di controllo può, inoltre, esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo ed il numero dei componenti.

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno la ragione della

complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15bis – Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dal D-Lgs. 117/2017, può deliberare di nominare, nel caso in cui la funzione di revisore legale dei conti non è attribuita all'Organo di controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo, un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nel registro apposito.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) E' fatto obbligo di redigere il bilancio di esercizio (nella forma di rendiconto di cassa nel caso non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi D.Lgs 117/2017) sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
- 4) I bilanci sono redatti secondo la vigente normativa, il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 e 87 del CTS, il bilancio sociale ai sensi dell'art.14 del CTS

Art. 17 – Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17.
 - d) da rimborsi per convenzioni
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori: libro degli Associati;
 - a) registro degli associati;
 - b) registro dei volontari
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;

- e) relazioni Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
 3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
 4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente che fisserà un appuntamento entro 20 giorni. Eventuali copie di documenti sono soggetti al pagamento dei costi relativi.

Art. 20 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
- 3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale

Picerno, 1 marzo 2023



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA

39A
Sede 3 A.P.R.V.
Il 22 MAR. 2023

Registro e Liquidate Imposte
D. gr. 18/2012

IL FUNZIONARIO DELEGATO
O. di S. N. 10018
Enrico DAPICCO



Firma su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Motta)

Verbale n. 2

Il giorno 1 marzo 2023, in prima convocazione, alle ore 19,00, nella sede Unitre in via X maggio s.n.c., si riunisce l'assemblea degli iscritti alla Sede UNITRE di Picerno per deliberare sul seguente o.d.g.

-Approvazione dello Statuto della sede locale ai sensi del codice civile e del D.Lgs n.117/2017

Sono assenti i sig Corso Francesca, Capece Rocchina, Lettieri Rocchina .

Presiede la Presidente Rocchina Caggiano.

Verbalizza la Segretaria Francesca Fortunato.

La Presidente, verificata la legalità dell'assemblea (presenti 25/28 iscritti) invita ad approvare lo Statuto della sede UNITRE di Picerno, redatto dalla commissione nominata dal Consiglio direttivo in data 23 settembre 2022.

L'assemblea al termine della discussione approva all'unanimità

** Si delibera che il presente statuto sostituisce con la dovuta accettazione
Pubblicato nel sito c/o queste officine in data 20-5-2021*
Alle ore 20,30 la seduta è sciolta.



Picerno, 1 marzo 2023

La Segretaria

Francesca Fortunato

Francesca Fortunato



La Presidente

Rocchina Caggiano

Rocchina Caggiano

Provincia di Potenza



ALLEGATO ALL'ATTO
22 MAR 2023 394
In Data...
perle 3a



ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
APS
SEDE DI PICERNO

STATUTO

Approvato dall'Assemblea degli associati del 1 marzo 2023

Art. 1 – Denominazione Sede -Durata

- 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell'UNITRE di Picerno, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS.
- 2) La spendita della denominazione APS e ETS potrà avvenire solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS
- 3) L'Associazione locale, assume la denominazione di "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - siglabile UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – APS - SEDE DI PICERNO", con sede in Via X maggio s.n.c.
- 4) Il Consiglio Direttivo è l'Organo deputato a deliberarne il trasferimento, senza che ciò comporti modifica statutaria,
- 5) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 16 Giugno 2009 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

- 1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzia "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

- 2) L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in:

- corsi per la divulgazione culturale, di formazione, di informazione, di confronto anche generazionale. Conferenze sui temi di attualità;
- laboratori culturali, artistici, di attività dirette alla socializzazione, sviluppo della solidarietà e potenziamento delle attitudini personali, attività dirette alla cura della persona;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività e partecipano alle stesse con la loro opera .
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione viene annotata nei libri degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati- diritti e doveri

- 1) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede locale;
 - b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone

che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;

- c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo
- d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività

2) Gli Associati partecipano alla vita sociale

- Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
- Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi 3 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati

Hanno diritto di:

eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'o.d.g. delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del CTS;

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione ed alla realizzazione delle attività statuarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni. La decadenza/esclusione per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, Prima della ratifica di espulsione, l'associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatogli e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.

Avverso qualunque sanzione disciplinare può anche essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assemblea Generale convocata nella prima seduta utile.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

1) Sono Organi della Sede locale:

- a) L'Assemblea generale degli Associati
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, eventualmente nominato;
- d) L'organo di revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017

Ai componenti degli organi sociali, (ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e di quello di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile) non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate p'er l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - Volontari e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

I volontari possono anche essere associati.

I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
4. Si riunisce, inoltre, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o lo richieda almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento. Delibera a maggioranza relativa dei votanti. E' ammesso il voto telematico o per corrispondenza, con modalità atte a salvaguardare la segretezza del voto e n'accertamento dell'identità del votante.
7. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) approva le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - c) elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
 - f) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo
 - g) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
 - h) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
 - i) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
 - j) delibera, in presenza di ricorso avverso alle determinazioni del direttivo, sulla eventuale esclusione dei soci;
 - k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
8. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse deleghe secondo

- le stesse modalità dell'assemblea ordinaria;
9. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- a) modifiche statutarie
 - b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 20.
 - c) devoluzione del patrimonio, fusione, trasformazione, scissione, scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'Art.20 del presente Statuto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, i cui componenti debbono essere iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, è composto da:
- a) Il Presidente;
 - b) Il/i Vice Presidente/i
 - c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
 - d) Il Segretario;
 - e) Il Tesoriere;
 - f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
- 2) Al Consiglio Direttivo compete:
- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
 - b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
- 2) I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art 30, comma2, del CTS, l'Assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento al D.Lgs 8/6/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo monitorizza l'andamento contabile e il rispetto delle finalità dell'associazione con particolare riguardo agli art.5,6,7,8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente, a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e determinati affari.

L'Organo di controllo può, inoltre, esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo ed il numero dei componenti.

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno la ragione della

complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15bis – Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dal D.Lgs. 117/2017, può deliberare di nominare, nel caso in cui la funzione di revisore legale dei conti non è attribuita all'Organo di controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo, un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nel registro apposito.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) E' fatto obbligo di redigere il bilancio di esercizio (nella forma di rendiconto di cassa nel caso non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi D.Lgs 117/2017) sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
- 4) I bilanci sono redatti secondo la vigente normativa, il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 e 87 del CTS, il bilancio sociale ai sensi dell'art.14 del CTS

Art. 17 – Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17.
 - d) da rimborsi per convenzioni
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori: libro degli Associati;
 - a) registro degli associati;
 - b) registro dei volontari
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;

complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15bis – Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dal D-Lgs. 117/2017, può deliberare di nominare, nel caso in cui la funzione di revisore legale dei conti non è attribuita all'Organo di controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo, un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nel registro apposito.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) E' fatto obbligo di redigere il bilancio di esercizio (nella forma di rendiconto di cassa nel caso non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi D.Lgs 117/2017) sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
- 4) I bilanci sono redatti secondo la vigente normativa, il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 e 87 del CTS, il bilancio sociale ai sensi dell'art.14 del CTS

Art. 17 – Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17.
 - d) da rimborsi per convenzioni
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori: libro degli Associati;
 - a) registro degli associati;
 - b) registro dei volontari
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;

- e) relazioni Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
 3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
 4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente che fisserà un appuntamento entro 20 giorni. Eventuali copie di documenti sono soggetti al pagamento dei costi relativi.

Art. 20 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
- 3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale

Picerno, 1 marzo 2023

